



Studio Notarile
Stefania Davide e Ivo Fantuzzi
Via Masone, 3 - Bergamo

Repertorio n.9513

Raccolta n.509

===== VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE =====

(esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R.642/1972)

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilacinque, il giorno ventiquattro del mese di ottobre.

===== 24 ottobre 2005 =====

In Lovere, alla Piazza 13 Martiri n.8 alle ore sedici e minuti quindici.

Innanzi a me Dottoressa STEFANIA DAVIDE, Notaio in Bergamo, iscritta presso il Collegio Notarile di Bergamo,

===== si sono costituiti =====


i membri del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA'", con sede in Lovere (BG) alla Via Piero Gobetti n.39, codice fiscale 81001260165, costituita con atto ricevuto dal Notaio Enrico Gentile di Bergamo in data 22 agosto 1960, n.20089 di repertorio, in persona dei signori:

TAGLI MARIA, pensionata, nata a Lovere il 30 maggio 1933, residente a Lovere (BG), Villaggio Borlezza n.7/b, Presidente;

ROSATO VITTORINA, casalinga, nata a Venezia il 19 settembre 1951, residente a Lovere (BG) alla Via Gallini n.5/c, vicepresidente;

ALMICI SERGIO, dottore commercialista, nato a Lovere (BG) l'1

REGISTRO NOTARILE BERGAMO
IL 24 ottobre 2005
AL N. 2119 - 81



Stefania Davide e Ivo Fantuzzi

novembre 1952, residente a Lovere (BG), Passaggio Santa Chiara n.17, consigliere; =====

OSCAR MARIA, impiegata, nato a Lovere (BG) il 12 agosto 1949, residente a Lovere (BG) alla Via Torricella n.15/a, consigliere; =====

MARCARINI MARIA, pensionata, nata a Gussola (CR) il 18 marzo 1944, residente a Lovere (BG), Villaggio Donizetti n.1, consigliere. =====

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo ed avendo gli stessi tutti i requisiti di legge, rinunziano, d'accordo tra loro col mio consenso, all'assistenza dei testimoni. =====

Dichiarano i costituiti che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta "FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI - CASA DELLA SERENITA'", in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1) Variazione della denominazione per inserimento dell'acronimo "O.N.L.U.S." e conseguente adeguamento dello Statuto, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus di cui all'art.11 del Decreto Legislativo n.460/1997; =====

2) varie ed eventuali. =====

Assume la presidenza la signora TAGLI MARIA, la quale, =====

===== C O N S T A T A =====

la legittima presenza di tutti i membri del Consiglio di Am-

ministrazione =====

===== D I C H I A R A =====

la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare
sull'ordine del giorno. =====


Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine
del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono
opportuno iscrivere la fondazione nell'anagrafe delle Onlus,
disciplinata dall'art.11 del Decreto Legislativo n.460/1997. =

All'uopo si rende necessario inserire l'acronimo "Onlus" nel-
la denominazione della fondazione ed apportare le modifiche
dello statuto secondo quanto previsto nella disciplina del
detto Decreto Legislativo n.460/1997, di modo che: =====

- risulti evidente che la fondazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, non
potendo svolgere attività diverse da quelle istituzionali,
che non siano ad esse direttamente connesse; =====

- si preveda, oltre al divieto di distribuire utili, avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitali, che, nelle ipotesi in
cui sia eccezionalmente ammesso e cioè a favore di altre
O.N.L.U.S., queste facciano parte della medesima ed unitaria
struttura per legge, statuto o regolamento; =====

- si preveda che nell'eventualità di scioglimento della fon-
dazione e devoluzione del patrimonio a favore di altre
O.N.L.U.S., nei casi e modi previsti dallo statuto, sia sen-
tito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190



della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Propone, inoltre, per maggiore completezza di aggiornare la storia della fondazione nel paragrafo dedicato alle "Premesse e cenni storici", aggiungendo gli ultimi sviluppi storici relativi alla trasformazione dell'IPAB in "Fondazione". =====

Terminate le comunicazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità =====

===== D E L I B E R A =====

1) di modificare l'art.1 nel modo seguente: "E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità - O.N.L.U.S.". Rimane invariato il resto dell'articolo; =====

2) di sostituire l'art. 2 nel modo che segue: "La fondazione non ha scopo di lucro ed adempie alle proprie finalità esclusivamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari sia di natura residenziale o semiresidenziale, sia riguardanti il territorio, per la tutela delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e, fra questi, con prioritario intento verso i residenti. =====


La fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica. =====

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse"; =====

3) di aggiungere all'art.14: "che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura";

4) di aggiungere all'art.15: "sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge n.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge". =====

Per maggiore completezza, inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera di modificare il paragrafo dedicato alle "Premesse e cenni storici", aggiungendo a quanto già descritto che "Nel 1987 venne modificato l'art.21 dello statuto per cui il Consiglio di Amministrazione era composto da sette membri di cui quattro di nomina comunale, uno nominato dal Parroco e due nominati dalla Caritas Parrocchiale di Lovere. Nel 2003 a seguito della Legge n.1/13 febbraio 2003 della Giunta della Regione Lombardia, con delibera pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria Bis n.9 del 23 febbraio 2004, viene decretata la trasformazione dell'allora IPAB in "Fondazione", con formulazione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui due di nomina comunale, uno nominato dal Parroco, uno nominato dal Presidente della Caritas Parrocchiale di Lovere ed uno scelto fra gli aderenti alle associazioni di volontariato del settore socio-sanitario operanti ed aventi se-



de sul territorio loverese, quest'ultimo nominato dal Parroco
di Lovere, sentito il Comune di Lovere". =====

A seguito delle modifiche apportate, il Presidente dà lettura
ai presenti dello statuto, nella sua redazione aggiornata,
che si allega al presente atto sotto la lettera "A". =====

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chie-
sto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione al-
le ore diciassette. =====

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fidu-
cia con sistema elettronico e in parte da me a mano su due
fogli per sette pagine, ho dato lettura, unitamente all'alle-
gato, alle parti che hanno il tutto pienamente approvato. ===

F.to Maria Tagli =====


F.to Maria Oscar =====

F.to Maria Marcarini =====

F.to Rosato Vittorina =====

F.to Sergio Almici =====

F.to Stefania Davide Notaio segue sigillo =====



Allegato "A" all'atto n.509 di raccolta =====


===== S T A T U T O =====

===== PREMESSA E CENNI STORICI =====

Nel 1930 con testamento olografo il comm. Filippo Martinoli aveva lasciato alla Congregazione di Carità dei beni immobili con l'obbligo di una Fondazione intestata a lui e a sua moglie destinata al ricovero dei vecchi inabili di Lovere. Il lascito venne amministrato poi dall'Ospedale, insieme con altri aventi lo stesso scopo, in quanto era presso questo Ente che avevano trovato ricovero alcuni anziani inabili del paese. La richiesta di una Casa di Riposo era però molto sentita dalla popolazione e a partire dal 1947, si verificò una serie di eventi che consentirono di arrivare nel 1963 alla istituzione di un Ente Morale avente questo fine e alla inaugurazione della Casa della Serenità. =====

Fu molto importante l'appoggio e il sostegno dell'Amministrazione Comunale che nominò nel 1958 una Commissione per assistere il Parroco nella realizzazione dell'opera (Pietro Grandi, Fiorino Franchini, Giuseppe Petenzi, Savino Ventura, G. Piero Canu) e che, quando l'edificio era già in costruzione, si fece garante presso la Banca Popolare di Bergamo di un prestito impegnandosi a pagare gli interessi per tre anni. =====

Con atto costitutivo in data 22 agosto 1960 per iniziativa di sette cittadini loveresi nacque La "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli" con lo scopo specifico di giungere alla ere-



zione di un edificio da destinare al ricovero delle persone anziane in ottemperanza alla volontà di alcuni testatori e donanti che avevano messo a disposizione vari beni immobili per tale finalità. =====

L'opera venne iniziata e portata a termine dal Parroco, mons. Lorenzo Lebini che poté contare su lasciti ed elargizioni di numerosi benefattori (tra questi, Marietta Rillosi ved. Bazini, Antonio Benaglio, Piero Ottoboni), di Associazioni (come la S. Vincenzo, dalla quale peraltro era venuta una insistente proposta al Parroco), delle maestranze dello stabilimento ILVA, e della popolazione di Lovere in tutte le sue componenti. =====

L'opera venne eretta in Ente Morale con DPR del 22 marzo 1963. Secondo lo Statuto il Consiglio di Amministrazione risultava composto da: il Parroco pro tempore, il presidente della S. Vincenzo, due membri nominati dal Consiglio Comunale, uno nominato dall'ECA (subentrata alla Congregazione di Carità). =====

Nel 1987 venne modificato l'art.21 dello statuto per cui il Consiglio di Amministrazione era composto da sette membri di cui quattro di nomina comunale, uno nominato dal Parroco e due nominati dalla Caritas Parrocchiale di Lovere. =====

Nel 2003 a seguito della Legge n.1/13 febbraio 2003 della Giunta della Regione Lombardia, con delibera pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordina-

ria Bis n.9 del 23 febbraio 2004, viene decretata la trasformazione dell'allora IPAB in "Fondazione", con formulazione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui due di nomina comunale, uno nominato dal Parroco, uno nominato dal Presidente della Caritas Parrocchiale di Lovere ed uno scelto fra gli aderenti alle associazioni di volontariato del settore socio-sanitario operanti ed aventi sede sul territorio loverese, quest'ultimo nominato dal Parroco di Lovere, sentito il Comune di Lovere. =====

===== Titolo I° - Denominazione e Sede =====

===== ARTICOLO 1 =====

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Beppina e Filippo Martinoli - Casa della Serenità - O.N.L.U.S.". =====


La fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. =====

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più Regolamenti esecutivi. =====

La Fondazione ha sede legale in Lovere via Piero Gobetti n° 39. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie. =====

===== Titolo II° - Scopo e mezzi =====

===== ARTICOLO 2 =====



La fondazione non ha scopo di lucro ed adempie alle proprie finalità esclusivamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari sia di natura residenziale o semiresidenziale, sia riguardanti il territorio, per la tutela delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e, fra questi, con prioritario intento verso i residenti. =====

La fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica. =====

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **Articolo 3** =====

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. =====

===== **ARTICOLO 4** =====

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n 65 del 27 ottobre 2003. =
L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimen-

to delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio provvedendo al reinvestimento delle somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali, ad eccezione dei casi in cui ciò sia reso assolutamente necessario al fine di ripianare perdite d'esercizio, sentito il parere dell'Organo di Revisione contabile. =====


La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== ARTICOLA 5 =====

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: =====

- a) Con i redditi derivanti dal patrimonio; =====
- b) Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione; =====
- d) Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e delle finalità previste dallo Statuto. =====



==== Titolo III° - Organi amministrativi della Fondazione ====

==== ARTICOLO 6 =====

Sono organi della Fondazione: =====

1. il Consiglio di Amministrazione; =====

2. il Presidente della Fondazione; =====

3. il Vice Presidente della Fondazione; =====

4. il Revisore dei conti; =====

==== ARTICOLO 7 =====

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri effettivi, che durano in carica cinque anni interi e comunque fino alla loro sostituzione. ===

Il primo consiglio è quello attuale e rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2003, in deroga rispetto al numero dei componenti di cui al comma precedente. =====

I componenti del consiglio vengono nominati con le seguenti modalità: =====

5. Due membri eletti dal Comune e scelti tra i cittadini particolarmente motivati e competenti in materia di assistenza sociale o socio-sanitaria od in attività connesse. Sono incompatibili con la carica di Componente del C.d.a. le cariche di Sindaco e di Assessore del Comune di Lovere. =====

6. Un membro di diritto, ai sensi dello statuto originario, nella persona del Parroco pro - tempore della Parrocchia di Lovere o un suo nominato. =====

7. Un membro, nominato dal Presidente della Caritas Parroc-

chiale di Lovere. =====

8. Un membro scelto fra gli aderenti alle Associazioni di volontariato del settore socio-sanitario operanti ed aventi sede sul territorio loverese, nominato dal Parroco di Lovere sentito il Comune di Lovere. =====


La responsabilità dei titolari del diritto di nomina dei componenti del C.d.a. si esaurisce con l'esercizio del potere predetto. Tale facoltà deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato. =====

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 lettera b) del D.lgs. 207 del 4 maggio 2001 per i componenti del C.d.a. nominati dagli enti pubblici è esclusa ogni rappresentanza. =====

Il Presidente uscente, entro dieci giorni dalla acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, procede alla convocazione degli amministratori nominati. Sino all'avvenuta nomina del nuovo Presidente la seduta è presieduta dal consigliere più anziano d'età. =====

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Tale facoltà deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla disponibilità del mandato. =====

I consiglieri nominati decadono se non sono presenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Le tre sedute consecutive da computarsi per la decadenza devono avere alme-



no un arco temporale di tre mesi. =====

Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. =====

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e nessun compenso può essere erogato ai consiglieri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del proprio mandato e giustificate. =====

===== ARTICOLO 8 =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della Fondazione ed assume le proprie decisioni sulle seguenti materie: =====

a. Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore. =====

b. Elegge al suo interno il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore. =====

c. Approva il bilancio o rendiconto annuale assieme ad una relazione morale e finanziaria. =====

d. Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di

legge. Le modificazioni statutarie sono assunte con la partecipazione di tutti i consiglieri eletti Qualora la modifica-

zione statutaria riguardi la composizione del Consiglio di Amministrazione od il potere di nomina dei consiglieri dispo-

sti dal presente statuto, si dovrà preventivamente acquisire il parere del Consiglio Comunale di Lovere, del Parroco di Lovere e della Caritas Parrocchiale di Lovere. Non è soggetta a modificazione statutaria la presenza di diritto del Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Lovere se non approvata preventivamente e per iscritto dall'interessato. La composizione del C.d.a. può essere mutata, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma c, del D.lgs. 207/2001. =====

e.Predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione. =====

f.Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali. =====

g.Adotta i regolamenti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 1° del presente Statuto. =====


h.Assicura agli ospiti l'assistenza religiosa cattolica romana. Delibera apposite convenzioni per l'assistenza religiosa agli ospiti di altre confessioni. =====

i.Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale nonché il Segretario della Fondazione, esterni al Consiglio. =

j.Approva un bilancio previsionale, assegna i budget di spesa e ne approva le eventuali modifiche. =====

k.Definisce annualmente l'ammontare delle rette dovute dagli ospiti. =====

===== ARTICOLI 9 =====



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità è prevista la prevalenza del voto del Presidente. I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali. =====

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta si deve farne menzione nei verbali. =====

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico - scientifici. =====

===== ARTICOLO 10 =====

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali nelle forme di legge e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni u-

tile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni
altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione. ===

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibe-
razioni disponendo a tal fine dei necessari poteri gestionali
e di spesa all'interno dei budgets assegnati dal c.d.a., e-
sercita le funzioni direttive, di coordinamento e di vigilan-
za su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione
morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. =====

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di
amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta prov-
vedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con
propria determinazione. =====

Le determinazioni presidenziali sono immediatamente eseguti-
ve ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Con-
siglio di Amministrazione nei tempi possibili ed utili. =====


===== ARTICOLO 11 =====

Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di
assenza od impedimento dello stesso. =====

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice-
presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più
anziano per data di nomina. A parità di data di nomina le
funzioni sono assunte dal più anziano di età. =====

===== ARTICOLO 12 =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti,



o, in alternativa il Collegio dei Revisori, ove prescritto dalla legge. =====

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione.

A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno. =====

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato per due soli mandati. =====

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. =====

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui al D.p.r. 10.10.1994 N. 645 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo i principi contabili e le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza. =====

===== Titolo IV° - Amministrazione e norme generali =====

===== ARTICOLO 13 =====

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente; è il capo del personale, collabora con il Presidente nella gestione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività. =====

Allo stesso possono essere attribuite le funzioni di Segretario del C.d.a. nonchè, su delega del Presidente, autonomia

gestionale e di spesa per il conseguimento di specifici obiettivi, facoltà di firma sulla corrispondenza e sui documenti identificati dalla delega medesima. =====

===== Titolo V° =====

Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura =

===== ARTICOLO 14 =====

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio o rendiconto annuale, accompagnato da una relazione morale e finanziaria. =====


La Fondazione è obbligata alla formazione di un bilancio preventivo annuale nelle forme vigenti pro - tempore. =====

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. =====

===== ARTICOLO 15 =====

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. =====

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. =====



Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. =====

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla obbligatoria devoluzione del patrimonio residuo a favore di ONLUS residenti o con sede operativa a Lovere , o a fini di pubblica utilità, indicate dal Consiglio stesso e dal Consiglio Comunale di Lovere e dalla Parrocchia di Lovere congiuntamente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ===

===== ARTICOLO 16 =====

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti. =====

F.to Rosato Vittorina =====

F.to Maria Tagli =====

F.to Maria Oscar =====

F.to Maria Marcarini =====

F.to Sergio Almici =====

F.to Stefania Davide Notaio segue sigillo =====

=====

Copia conforme all' originale, composta di
.....20..... pagine di6..... fogli.
Si rilascia per uso *Consente lo della Pape*
Bergamo, *30 nove mlare 2006*

Stefano Palla



